



Bruxelles, 15.4.2015
COM(2015) 152 final

2015/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione relativa ad un regime comune di transito e la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci sono state concluse il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA.

La comunicazione della Commissione del 2001 su una strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, seguita dalla comunicazione del 2010 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle due convenzioni e dalle conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2011, che confermano l'impostazione adottata nelle due comunicazioni, prevedono un sostegno ad alcuni paesi nei loro sforzi per aderire alle convenzioni.

Scopo della presente proposta è adottare la posizione comune dell'UE sul progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e sul progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni.

1.2. Contesto generale

Le convenzioni definiscono misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso formalmente il desiderio di potere aderire alle convenzioni dopo aver soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione, che rappresentano i presupposti per l'adesione.

Conformemente con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito e con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, i comitati congiunti UE-EFTA, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla convenzione in conformità alla procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 15 *bis* e all'articolo 11 *bis*.

I comitati congiunti UE/EFTA emettono tali inviti quando il paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni.

Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per gli inviti.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La consultazione e approvazione sul progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e sul progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni sono state condotte con gli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e con le parti contraenti delle convenzioni in seno ai gruppi di lavoro UE-EFTA sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.2. Valutazione d'impatto

L'adesione alle convenzioni può essere inserita nel quadro della strategia di preadesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'*acquis* comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Il comitato congiunto UE/EFTA intende adottare le decisioni ed emettere gli inviti.

Il progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune ha come scopo invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

Il progetto di decisione n. 1/2015 del comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ha come scopo invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Tali progetti di decisioni sono stati approvati dal comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e dai gruppi di lavoro dell'UE/EFTA sul transito comune e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Si invita la Commissione ad approvare i presenti progetti di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarli al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte dei comitati congiunti UE-EFTA sul transito comune.

3.2. Base giuridica

Articolo 15, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e l'articolo 11 *bis* della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Non esistono altri strumenti idonei.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché delle procedure amministrative che interessano il settore privato.

La proposta introduce un regime comune di transito unico per tutte le parti contraenti della convenzione.

Il regime comune di transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore privato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito¹ (la "convenzione relativa ad un regime comune di transito") conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 15 *bis*.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera² (la "convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci") conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 11 *bis*,
- (3) È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitati congiunti di cui sopra per quanto riguarda le decisioni di invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla

¹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

² GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato.

Articolo 2

La posizione dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato.

Articolo 3

Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota dette decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente